

## IN QUESTO NUMERO

- **Anticorruzione:** Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013).
- **Autorità Garante della Privacy:**  
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.
- **Bollettino di versamento TASI** Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014.
- **Ministero dell'Interno:** modalità di rendiconto del 5 per mille destinato ai comuni per l'anno 2014.
- **Ministero dell'Interno:** Certificazione relativa alla comunicazione dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno.
- **Ministero dell'Interno:** modelli dei certificati per l'anno 2014, per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata.
- **INPS:** Titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici.  
Chiarimenti. - Circolare n. 65 del 28 maggio 2014.
- **Elezioni Amministrative:** Convocazione della prima seduta e primi adempimenti.

Anticorruzione: Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013).

Con comunicato del 14 marzo 2014, l'Autorità anticorruzione ha chiesto a tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l'apposita procedura telematica "Campagna trasparenza", attestazioni specifiche sull'inosservanza dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubblicare l'elenco previsto dall'art. 45 c. 4 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 "concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione" e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di 1 livello "Organizzazione" e sotto-sezione di 2 livello "Sanzioni per

mancata pubblicazione dei dati".

E' utile evidenziare che:

- con delibera n. 65/2013, l'Autorità ha indicato l'ambito di applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e i soggetti destinatari delle sanzioni di cui all'art. 47 del medesimo decreto;
- ai sensi dell'art. 49 c. 3 del d.lgs. 33/2013, l'applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l'Autorità ha precisato che, ogni amministrazione ed ogni ente provveda a disciplinare con proprio regolamento l'individuazione dell'"autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art. 47 c. 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge 689/1981.

La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell'adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all'irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge 689/1981.

In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate,

rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analogha segnalazione all' "autorità amministrativa competente" in caso di rilevata inosservanza dell'art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013.

**Autorità Garante della Privacy:**

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini.

Le Linee guida [doc. web n. 3134436], emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es.

pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale.

Ecco in sintesi le principali misure indicate per la trasparenza on line.

Principi generali:

Le Pa devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.

Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.

Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria.

E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale.

I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico. Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere prima all'anonimizzazione di questi dati,

evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.

Open data e riutilizzo dei dati:

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.

L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.

Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.

I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

Durata degli obblighi di pubblicazione:

Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Sono previste però alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5

anni.

Motori di ricerca:

L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).

Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

Specifici obblighi di pubblicazione:

Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.

A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.

Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).

Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza:

Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).

Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall'utente, è necessario prevedere l'inserimento all'interno del documento di "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.

Deve essere evitata la duplicazione massiva dei file.

Ulteriori approfondimenti su:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>

**Bollettino di versamento TASI  
Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio  
2014**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014 è stato pubblicato il DM del 23 maggio 2014 che approva il bollettino postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili

(TASI).

Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI», valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

L'Art. 5 del decreto prevede che "...Il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, ..."

Il testo del decreto è reperibile su:

<http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/decretobollettinotas i.pdf>

**Ministero dell'Interno: modalità di rendiconto del 5 per mille destinato ai comuni per l'anno 2014.**

Il ministero dell'Interno rende noto che, come risulta dal sito della Direzione Centrale della Finanza Locale ([finanzalocale.interno.it](http://finanzalocale.interno.it)) in data 17 aprile 2014 sono state accreditate, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell'agenzia delle entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con l'indicazione delle scelte e degli importi pubblicati il 9 aprile 2014), le somme concernenti il 5 per mille dell'Irpef spettanti ai comuni interessati relative all'anno d'imposta 2011.

Per quanto riguarda le modalità

operative per la compilazione del rendiconto si rinvia alle disposizioni contenute nella precedente circolare 10/2013 del 22 luglio 2013 ed al modello di rendiconto reperibile su:  
<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280514all.pdf>

Ministero dell'Interno: Certificazione relativa alla comunicazione dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno

In applicazione dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, con decreto del Ministero dell'Interno dell'8 maggio 2014 è stato approvato il certificato relativo alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.

Al fine di facilitare la compilazione e la trasmissione della certificazione in argomento, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha diramato, tramite il proprio sito ufficiale:

- la circolare F.L.8/2014 dell'8 maggio 2014 ( esplicativa degli adempimenti amministrativi/ informatici );
- la circolare F.L. 9/2014 del 16 maggio 2014 ( esplicativa per la determinazione dei "tempi medi" e del "valore degli acquisti" );
- un Manuale utente visualizzabile sul TBEL ( esplicativo per la compilazione

informatica della certificazione in "PDF" );

- numerose FAQ ( risposte a domande frequentemente poste);
- riferimenti telefonici e di posta elettronica di funzionari per la risoluzione di ulteriori problematiche non previste nelle circolari, FAQ e Manuale.

Ministero dell'Interno: modelli dei certificati per l'anno 2014, per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione il decreto del Ministero dell' Interno del 15 maggio 2014 che approva i modelli dei certificati per l'anno 2014, per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata.

In attesa della pubblicazione del richiamato modello sulla Gazzetta Ufficiale, il ministero anticipa la diffusione dello stesso in formato pdf. , disponibile su <http://finanzalocale.interno.it/circ/de c4-07all.pdf>

Le unioni di comuni e le comunità montane dovranno trasmettere all'Ufficio Sportello Unioni della Direzione Centrale della Finanza Locale, i certificati entro il termine del 30 settembre 2014 (fa fede il timbro postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2013 gli enti devono inviare l'allegato "E" entro i medesimi termini.

INPS: Titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici.

Chiarimenti. - Circolare n. 65 del 28 maggio 2014.

Con la circolare n. 65 del 28 maggio l'INPS fornisce le prime istruzioni applicative in relazione a quanto previsto dal comma 7 ter dell'art. 3 del DL 31 agosto 2013 n. 10, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Il citato comma 7 ter prevede, nell'ultimo periodo, una disposizione riguardante i titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità e precisamente:

"I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni,

le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale".

La disposizione in argomento si riferisce ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- ricoprono, nell'ambito dell'amministrazione societaria, una posizione dirigenziale, come individuata dai contratti collettivi di lavoro;

- sono titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013.

La disposizione peraltro opera anche nei confronti di titolari di pensione anticipata, tenuto conto che la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A seguito della dichiarazione della società l'Istituto procede alla sospensione della pensione di vecchiaia o di anzianità o anticipata corrisposta ai soggetti sopra indicati.

Il pagamento del trattamento pensionistico sospeso è ripristinato dalla data di prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell'incarico

dirigenziale, come comunicata dalla società o dal dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro in data anteriore.

**Elezioni Amministrative: Convocazione della prima seduta e primi adempimenti.**

A norma degli articoli 40 e 41 del TUEL 267/2000, la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

Successivamente si procede alla comunicazione dei componenti della Giunta

Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

Il consiglio comunale inoltre, nella prima seduta, elegge tra i propri

componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.